

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 386/96 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

considerando che l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha ampliato il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 all'intero territorio della Finlandia, in particolare nell'allegato I, titolo V, sottotitolo C, punto 2, lettera a);

considerando che il regolamento (CEE) n. 220/91 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1755/95⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle loro unioni; che occorre completare tali modalità a seguito dell'ampliamento del campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 a favore della Finlandia;

considerando che occorre fissare i livelli minimi di produzione convenzionale e biologica e il numero dei soci delle associazioni di produttori in modo da garantire una concentrazione sufficiente dell'offerta; che per accertarsi che le unioni posseggano un'idonea importanza economica è opportuno stabilire il numero minimo dei soci che le compongono, nonché un'estensione territoriale adeguata;

considerando che la temporanea riduzione della produzione di un'associazione o di un'unione, dovuta a calamità

naturali, non deve comportare il ritiro automatico del riconoscimento di tale associazione o di tale unione per il fatto di non raggiungere più i livelli minimi di produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 220/91 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. La riduzione del volume di produzione di un'associazione o di un'unione per un anno determinato, dovuta a calamità naturali, non porta automaticamente alla conclusione che non sono più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento fissati al paragrafo 1.

Si potrà effettuare un calcolo forfettario del volume di produzione, basato sulla produzione media di tre anni normali precedenti, che dovrà essere previamente trasmesso alla Commissione perché tenga conto delle calamità naturali verificatesi nel corso di un determinato anno che hanno inciso in modo rilevante sul volume di produzione dell'associazione, al fine di mantenere il riconoscimento delle associazioni di produttori nelle zone definite dallo Stato membro come zone colpite dalla calamità naturale in questione.

Per quanto riguarda il valore dei prodotti provenienti dai soci, utilizzato per calcolare l'importo dell'aiuto all'avvio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CEE) n. 1360/78, può essere presa in considerazione solo la produzione effettivamente immessa sul mercato.»

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 20. 7. 1995, pag. 7.